

Comune di Bortigali

Polizia Locale

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI "STALLI ROSA" AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DEI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI

(ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _38 *del* __/__/____ 27/10/2026

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 – Finalità e riferimenti normativi
Art. 3 – Istituzione e localizzazione degli stalli
Art. 4 – Segnaletica
Art. 5 – Soggetti autorizzati e condizioni per la sosta
Art. 6 – Permesso rosa: rilascio e validità
Art. 7 – Presentazione della domanda e documentazione
Art. 8 – Modalità di utilizzo e obblighi degli utilizzatori
Art. 9 – Limiti temporali della sosta
Art. 10 – Smarrimento, furto, deterioramento e cessazione dei requisiti
Art. 11 – Controlli
Art. 12 – Sanzioni e revoca
Art. 13 – Effetti del permesso e rapporti con altre discipline di sosta
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Art. 15 – Rinvio normativo e adeguamento automatico
Art. 16 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle strade, aree e spazi soggetti alla competenza del Comune di Bortigali, l'istituzione, la gestione e le modalità di utilizzo degli stalli di sosta riservati, denominati "stalli rosa", destinati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

2. La disciplina è adottata in attuazione dell'art. 188-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", e delle altre disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 2 – Finalità e riferimenti normativi

1. Gli stalli rosa sono istituiti al fine di agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza e dei genitori con bambini di età non superiore a due anni, favorendo l'accessibilità ai servizi pubblici e privati e sostenendo la maternità e la genitorialità.

2. La disciplina trova riferimento, in particolare, negli artt. 5, 7, 158 e 188-bis del decreto legislativo n. 285/1992, nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nelle indicazioni ministeriali vigenti in materia di segnaletica degli stalli rosa.

3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate e interpretate in conformità alla normativa statale sopravvenuta e alle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità competenti.

Art. 3 – Istituzione e localizzazione degli stalli

1. Gli stalli rosa sono istituiti mediante apposita ordinanza adottata ai sensi degli artt. 5 e 7 del Codice della strada, nell'ambito delle competenze comunali in materia di regolamentazione della circolazione e della sosta.

2. Con l'ordinanza sono individuati la localizzazione degli stalli, gli eventuali limiti temporali della sosta, le fasce orarie di validità e ogni altra prescrizione necessaria al corretto utilizzo degli spazi riservati.

3. L'individuazione degli stalli tiene conto delle esigenze del territorio e privilegia, ove possibile, le aree prossime a:

a) edifici e uffici pubblici;

b) strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

c) scuole dell'infanzia, asili nido e altri servizi per l'infanzia;

d) farmacie, esercizi di prima necessità e servizi di particolare utilità per le famiglie;

e) altre strutture o luoghi caratterizzati da significativa affluenza di utenti.

4. L'eventuale deliberazione della Giunta comunale può assumere funzione di indirizzo amministrativo e programmatorio, ferma restando la necessità dell'ordinanza prevista dal comma 1 per la concreta disciplina della circolazione e della sosta.

Art. 4 – Segnaletica

1. Gli stalli rosa sono individuati mediante segnaletica verticale e, ove prevista, orizzontale conforme al Codice della strada, al relativo regolamento di esecuzione e alle indicazioni tecniche emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La segnaletica deve rendere chiaramente riconoscibili la riserva di sosta, i soggetti aventi diritto, l'obbligo di esposizione del permesso rosa e gli eventuali limiti temporali od orari.

3. L'apposizione della segnaletica consegue all'adozione dell'ordinanza istitutiva di cui all'art. 3.

Art. 5 – Soggetti autorizzati e condizioni per la sosta

1. La sosta negli stalli rosa è consentita esclusivamente ai veicoli al servizio:

a) di donne in stato di gravidanza, munite di valido permesso rosa;

b) di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di valido permesso rosa.

2. Il permesso deve essere in corso di validità ed esposto in modo chiaramente visibile sul parabrezza del veicolo, salvo diverse modalità stabilite dalla normativa statale.

3. Il permesso può essere utilizzato esclusivamente quando il veicolo è effettivamente al servizio della donna in stato di gravidanza ovvero del bambino di età non superiore a due anni cui il titolo si riferisce. L'utilizzo del permesso in assenza dell'avente diritto costituisce uso improprio.

4. Sono riconosciuti i permessi rosa rilasciati dal Comune di Bortigali e, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, i permessi rilasciati dagli altri Comuni di residenza, purché validi e riconducibili alla disciplina di cui all'art. 188-bis del Codice della strada.

Art. 6 – Permesso rosa: rilascio e validità

1. Il Comune di Bortigali rilascia il permesso rosa agli aventi diritto residenti nel Comune, su richiesta dell'interessato e previa verifica dei requisiti.

2. Il permesso è personale, non cedibile e utilizzabile nei limiti e alle condizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

3. Per la donna in stato di gravidanza il permesso è rilasciato sulla base della certificazione attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e ha validità fino alla data indicata nel provvedimento di rilascio, comunque non oltre il termine connesso alla gravidanza.

4. Dopo la nascita, il genitore avente diritto può richiedere il rilascio o l'aggiornamento del permesso con validità non oltre il compimento del secondo anno di età del bambino.

5. L'ufficio competente indica sul permesso o nel relativo provvedimento la data di scadenza. Il titolo cessa comunque di produrre effetti al venir meno dei presupposti previsti dall'art. 188-bis del Codice della strada.

Art. 7 – Presentazione della domanda e documentazione

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, secondo le modalità rese disponibili dall'ente, anche telematiche.

2. Alla domanda sono allegati, secondo il caso:

a) copia di un documento di identità in corso di validità, ove necessaria ai sensi della normativa vigente;

b) per la donna in stato di gravidanza, certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, rilasciata da un medico abilitato o da una struttura sanitaria pubblica o privata;

c) per il genitore, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la genitorialità e la data di nascita del bambino, fatti salvi i controlli dell'ufficio;

d) in caso di presentazione tramite delegato, delega sottoscritta e documentazione identificativa necessaria.

3. L'ufficio può acquisire d'ufficio i dati e le informazioni già detenuti da pubbliche amministrazioni, nei casi consentiti dalla legge, evitando la richiesta di documentazione non necessaria.

4. La domanda può essere presentata al protocollo comunale, mediante PEC o attraverso gli ulteriori canali digitali attivati dal Comune. Gli indirizzi e gli orari di ricevimento sono pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 8 – Modalità di utilizzo e obblighi degli utilizzatori

1. Gli utilizzatori sono tenuti a:

a) rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni contenute nell'ordinanza istitutiva;

b) esporre correttamente il permesso rosa durante la sosta;

c) utilizzare lo stallo esclusivamente quando il veicolo è al servizio dell'avente diritto;

d) osservare gli eventuali limiti di durata e le fasce orarie indicate;

e) non cedere il permesso a terzi e non alterarne i dati;

f) comunicare tempestivamente all'ufficio competente le variazioni rilevanti ai fini della validità del titolo.

2. È vietato qualsiasi utilizzo del permesso per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento o dalla normativa statale.

Art. 9 – Limiti temporali della sosta

1. La durata massima della sosta e le eventuali fasce orarie di validità sono stabilite, in relazione alle caratteristiche e alla localizzazione del singolo stallo, dall'ordinanza istitutiva di cui all'art. 3 e sono rese note mediante la prescritta segnaletica.

2. Quando è previsto un limite di durata, il conducente è tenuto a indicare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta mediante disco orario o altro sistema consentito dalla normativa vigente.

3. In assenza di specifica limitazione temporale, restano ferme le altre prescrizioni previste dal Codice della strada e dalla segnaletica esistente.

Art. 10 – Smarrimento, furto, deterioramento e cessazione dei requisiti

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso, l'interessato può richiederne il duplicato secondo le modalità stabilite dall'ufficio competente e nel rispetto della normativa vigente.

2. Il titolare è tenuto a cessare immediatamente l'utilizzo del permesso al venir meno dei requisiti e, ove richiesto dall'ufficio, a restituire il titolo scaduto, revocato o non più utilizzabile.

3. L'eventuale sostituzione del permesso comporta l'invalidazione del precedente titolo.

Art. 11 – Controlli

1. Il controllo sul corretto utilizzo degli stalli rosa è demandato alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Gli organi di controllo verificano, nei limiti delle rispettive competenze, la validità del permesso, il rispetto delle condizioni di utilizzo e la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

3. Restano ferme le ordinarie attività di controllo amministrativo sulle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 12 – Sanzioni e revoca

1. Le violazioni relative all'occupazione o all'utilizzo degli stalli rosa sono accertate e sanzionate nei casi e secondo le modalità previste dal Codice della strada e dalla normativa vigente. Trovano applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni degli artt. 158 e 188-bis del decreto legislativo n. 285/1992.

2. L'utilizzo del permesso da parte di soggetti non aventi diritto, la cessione a terzi, l'alterazione del titolo o l'utilizzo in assenza dell'avente diritto costituiscono uso improprio e comportano le conseguenze previste dalla normativa vigente.

3. Nei casi di accertato utilizzo fraudolento, di alterazione o di reiterato uso improprio, l'ufficio competente può disporre, previa contestazione all'interessato e nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, la revoca del permesso, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada e delle eventuali ulteriori conseguenze di legge.

Art. 13 – Effetti del permesso e rapporti con altre discipline di sosta

1. Il permesso rosa attribuisce esclusivamente le facoltà previste dalla normativa statale, dal presente regolamento e dalla segnaletica apposta nei singoli stalli.

2. Salvo espressa disposizione normativa o specifica disciplina comunale, il permesso rosa non attribuisce:

a) diritto alla sosta negli spazi riservati alle persone con disabilità;

b) diritto alla sosta gratuita negli spazi soggetti a tariffazione;

c) diritto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali;

d) deroga agli altri divieti, limitazioni o prescrizioni previsti dal Codice della strada.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono trattati dal Comune di Bortigali, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per finalità connesse al rilascio, alla gestione, al controllo e all'eventuale revoca del permesso rosa.

2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Per i dati appartenenti a categorie particolari si applicano, ove ricorrenti, le condizioni previste dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

3. L'informativa sul trattamento dei dati personali è resa agli interessati nelle forme previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 15 – Rinvio normativo e adeguamento automatico

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano il Codice della strada, il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione e le altre disposizioni normative e tecniche vigenti in materia.

2. I rinvii a norme contenuti nel presente regolamento si intendono riferiti alle disposizioni vigenti pro tempore. Le disposizioni comunali incompatibili con norme statali sopravvenute cessano di trovare applicazione nei limiti dell'incompatibilità.

3. Qualora siano adottate disposizioni nazionali uniformi relative al modello, alle caratteristiche, alla durata o alle modalità di rilascio del permesso rosa, il Comune adegua la modulistica, i titoli e le procedure amministrative conseguenti, fermo restando l'eventuale aggiornamento formale del presente regolamento quando necessario.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto comunale e dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicazione ed efficacia dei regolamenti comunali.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le eventuali disposizioni comunali incompatibili con il presente regolamento.